



Giunta Regionale della Campania

Allegato 4
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 4 /2015

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis, nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Dipendente: Caggiano Fernando, nato ad Aversa (CE) il 05.04.1973, matr.n.21243 c.f. CGGFNN73D05A512T

Avvocatura Distrettuale dello Stato, Via Armando Diaz ,11 - 80100 - Napoli

Oggetto della spesa: spese di giudizio.

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot.n.295349 del 26.04.2013 il Settore Contenzioso Amministrativo e Tributario dell'A.G.C.04 – Avvocatura ha trasmesso al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento la sentenza n.1816 del Tar Campania - Sez.VII - depositata in data 08.04.2013.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania con la sentenza appena citata, ha respinto il ricorso n.4447/2008 proposto dalla Regione Campania *contro* il Ministero della Economia e Finanze, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, nonché il Corpo Forestale dello Stato; *nei confronti* del dipendente Caggiano Fernando; *per l'annullamento* del provvedimento del commissario *ad acta*, dott.Peleva Gennaro.

Tale provvedimento è stato trasmesso con nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri,UBR 129559 del 22.05.2008 alla Regione Campania con raccomandata A/R del 28.05.2008, con il quale, in esecuzione della sentenza del Tar Campania, Napoli, sez.VII,n.8954/2007, è stato disposto il trasferimento dell'agente del Corpo Forestale dello Stato sig. Caggiano Fernando, con effetti dal 01. 07.2008, nei ruoli della Regione Campania, con contestuale cessazione dai ruoli del Corpo Forestale dello Stato.



Giunta Regionale della Campania

Allegato 4
(Punto 3 del dispositivo)

Il TAR Campania – Napoli – Sez.VII ha, altresì, condannato l'Ente regionale alla rifusione delle spese di lite in favore delle amministrazioni resistenti e del controinteressato liquidate rispettivamente in € 1.500,00 e in € 1.000,00, oltre accessori di legge.

Con nota prot.n.167224 del 06.03.2013 avente ad oggetto: *"Giudizio innanzi al Tar Campania promosso dalla Regione Campania c/ Commissario ad acta (inquadramento Caggiano e Mercadante)..."*, il Settore Trattamento Economico ha comunicato al Dirigente del Settore Contenzioso Amministrativo e Tributario dell'A.G.C.04 – Avvocatura e al Dirigente del Settore Stato Giuridico ed Inquadramento che, tra l'altro, *"il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha provveduto al trasferimento dei fondi per l'inquadramento nei ruoli del personale in oggetto, provenienti dal Corpo Forestale dello Stato"*.

Con D.D. n.225 del 29.05.2013, trasmesso in pari data per via telematica al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento, il Coordinatore dell'A.G.C.04 – Avvocatura, su proposta del Dirigente del Contenzioso Amministrativo e Tributario ha prestato acquiescenza, per le ragioni meglio specificate nella premessa dello stesso provvedimento, alla sentenza del Tar Campania sez.VII, n. 1816 del 08.04.2013.

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, si provvede alla predisposizione della presente scheda limitatamente alle somme da corrispondere a titolo di spese di giudizio in favore delle amministrazioni resistenti nella misura di € 1.500,00 che, ai sensi dell'art.21 del R.D. n.1611/1933, vanno liquidate all'Avvocatura Distrettuale dello Stato; e in favore del controinteressato sig. Caggiano Fernando nella misura di €1.000,00, oltre accessori di legge.

DATO ATTO:

che per i crediti in oggetto, nel passaggio dal precedente ordinamento alla nuova riorganizzazione della Giunta Regionale disposta con regolamento n.12 del 15.11.2011 e successiva D.G.R. n. 488/2013, in esecuzione della D.G.R. n. 612/2011, in assenza di un formale passaggio di consegne, non si è provveduto alla nuova istruttoria di tale debito fuori bilancio non avendo reperito agli atti la documentazione riguardante il titolo esecutivo;

che questo Ufficio, acquisiti gli atti relativi a tale debito ha provveduto alla istruttoria per il riconoscimento del debito fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n.1816 del Tar Campania - Sez.VII - depositata in data 08.04.2013.

TOTALE DEBITO

€ 2.768,80

- Competenze per spese legali in favore di Caggiano Fernando, (matr.n.21243)
€1.268,80
- Competenze per spese legali in favore dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato
€1.500,00

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresì che:

Scheda debiti fuori bilancio Caggiano + Avv. Distrett. dello Stato

pag. 2 di 3



Giunta Regionale della Campania

Allegato 4
(Punto 3 del dispositivo)

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot.n.295349 del 26.04.2013 dell'ex Settore Contenzioso Amministrativo e Tributario dell'A.G.C.04 – Avvocatura ;
- sentenza n.1816 del Tar Campania - Sez.VII - depositata in data 08.04.2013.
- prospetto di calcolo competenze legali in favore di Caggiano Fernando .

Napoli, 30.03.2015

Il respnsabile della P.O.
dott. Giuseppe Ianniello

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis



Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
SETTORE CONTENZIOSO
Amministrativo e Tributario

RACCOMANDATA A MANO

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2913 0295349 26/04/2013 08.19
Ritente: Giurisdizione esclusiva
Assegnatorio: Stato Giuridico ed Inquadramento
Classifica: 4



Al Settore Stato Giuridico ed
Inquadramento
Via S. Lucia, 81
NAPOLI (07/04)



Al Dirigente del Settore
Trattamento Economico
Via S. Lucia, 81
NAPOLI (07/05)

Agli avv. Massimo Lacatena
Carmela Argenzio
SEDE

Giudizio innanzi al TAR Campania, Sez. VII
promosso da Regione Campania c/ Commissario ad acta
Gennaro Petrella, Caggiano Fernando ed altri.
Sentenza n. 1816/13 - Pratica n. 596/08

Si invitano le SS.LL., per quanto di rispettiva competenza, a far conoscere il proprio motivato parere circa l'opportunità di impugnativa della sentenza del TAR Campania, sez. VII, n. 1816 dell'08/04/13, allegata in copia, inerente al giudizio in oggetto.

IL COORDINATORE DELL'AREA
- Avv. Maria d'Elia -

C.P./m.c.

URGENTE
D'Ambrosio verf. coop
Botta
29/4/13
h

N. 01816/2013 REG.PROV.COLL.
N. 04447/2008 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4447 del 2008, proposto dalla Regione Campania, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Carmela Argenzio e Massimo Lacatena, con domicilio eletto presso l'Avvocatura Regionale in Napoli, via S. Lucia, n. 81;

contro

il Ministero della Economia e Finanze, in persona del Ministro *pro tempore*,
il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, in persona del Ministro *pro tempore*,
nonché il Corpo Forestale dello Stato, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, anche domiciliataria, in

<http://www.giustizia-amministrativa.it>

Napoli, via Diaz 11;

il Commissario *ad acta*, nella persona del dott. Gennaro Pelella, non costituito in giudizio;

nei confronti di

Caggiano Fernando, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Terzo, legalmente domiciliato presso la Segreteria del T.A.R. Campania, in Napoli, piazza Municipio n. 64;

per l'annullamento

del provvedimento del commissario *ad acta*, dott. Gennaro Pelella, comunicato con nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, UBR 129559 del 22.5.2008, inviata alla Regione Campania con raccomandata A/R del 28.5.2008 – con il quale, in esecuzione della pronuncia giurisdizionale del TAR Campania, Napoli, sezione VII, n. 8954/2007, si è disposto il trasferimento dell'agente del Corpo Forestale dello Stato Fernando Caggiano, con effetti dall'1 luglio 2008, nei ruoli della Regione Campania, con contestuale cessazione dai ruoli del Corpo Forestale dello Stato e per la declaratoria, in via subordinata, del diritto della Regione Campania al trasferimento delle risorse finanziarie occorrenti per il transito del sig. Fernando Caggiano nei ruoli regionali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e Finanze, del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, del Corpo Forestale dello Stato e del sig. Fernando Caggiano;

Viste le memorie difensive; visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 marzo 2013 la dott.ssa Marina Perrelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. La Regione Campania ha impugnato il decreto emesso il 20.5.2008 dal commissario *ad acta*, nominato da questo Tribunale con la sentenza n. 8954 del 4.10.2007 di accoglimento del ricorso avverso il silenzio serbato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali sull'istanza, presentata dal sig. Fernando Caggiano, agente del Corpo Forestale dello Stato, per ottenere il trasferimento nei ruoli regionali, ai sensi dell'art. 4, comma 7, della legge n. 36/2004.
2. Con il decreto impugnato il commissario *ad acta*, all'esito dell'istruttoria di rito, ha disposto il trasferimento del sig. Caggiano nei ruoli della Regione Campania a decorrere dall'1.7.2008, ordinando contestualmente al Ministero dell'Economia e delle Finanze di provvedere al versamento dei fondi occorrenti a tale passaggio, quantificati in euro 35.042, 13 in ragione di anno.
3. La Regione deduce l'illegittimità del predetto decreto per violazione di legge (art. 4, comma 7, della legge n. 36/2004; art. 20 della legge n. 241/1990; L.R. n. 11/1991) e per eccesso di potere sotto molteplici profili, chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato ovvero, in via subordinata, l'accertamento del proprio diritto a

ottenere il trasferimento delle risorse finanziarie per fare fronte al disposto passaggio di ruolo.

4. Le Amministrazioni resistenti, ritualmente costituite in giudizio, hanno concluso per la reiezione del gravame, evidenziando che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha provveduto con decreto dirigenziale n. 0088328 del 15.7.2008 ad autorizzare il pagamento in favore della Regione Campania dell'importo complessivo di euro 35.042,12 per il trattamento del sig. Caggiano dall'1.7.2008 al 31.12.2008.

5. Fernando Caggiano, ritualmente costituito in giudizio, ha concluso per la reiezione del gravame, dando atto di avere stipulato in data 1.7.2008 il contratto di lavoro a tempo indeterminato con la Giunta regionale della Campania.

6. Infine, con nota depositata il 5.2.2013, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha dato atto che a decorrere dall'anno 2009 provvede a corrispondere annualmente alla Regione Campania le somme dovute per il trattamento economico lordo del sig. Caggiano per un importo complessivo di euro 35.042,13.

7. Alla pubblica udienza del 7.3.2013 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

8. Il ricorso è infondato e va respinto.

9. Con il primo motivo la Regione Campania deduce l'illegittimità del decreto del commissario *ad acta* poiché sarebbe stato adottato in

assenza delle condizioni prescritte dall'art. 4, comma 7, della legge n. 36/2004 e, segnatamente, della disponibilità delle risorse finanziarie e del trasferimento di queste ultime alle Regioni. Infatti, il commissario *ad acta*, pur in presenza della nota prot. n. 43768 del 24.4.2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze con la quale si dava atto dell'esaurimento delle risorse finanziarie, ha ritenuto di poterla superare sulla base di altri elementi acquisiti, in tal modo travalicando i poteri attribuitigli dalla legge per l'esecuzione della sentenza del giudice amministrativo.

10. La censura è infondata e va disattesa.

10.1. Il Collegio evidenzia, innanzitutto, che dalla documentazione depositata unitamente alla memoria di costituzione dalle Amministrazioni resistenti emerge che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha provveduto con decreto dirigenziale n. 0088328 del 15.7.2008 ad autorizzare il pagamento in favore della Regione Campania dell'importo complessivo di euro 35.042,12 per il trattamento economico del controinteressato per il periodo 1.7.2008 (data di stipulazione del contratto a tempo indeterminato con la Regione Campania) al 31.12.2008. Quindi con la successiva nota, depositata il 9.2.2013, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha dato atto che a decorrere dall'anno 2009 provvede a corrispondere annualmente alla Regione Campania le somme dovute per il trattamento economico lordo del sig. Caggiano per un importo complessivo di euro 35.042,13.

<http://burc.regione.campania.it>

10.2. Ne discende, quindi, che risulta superata *per tabulas* l'illegittimità dedotta dalla Regione con il primo motivo. A prescindere dalla predetta documentazione, il Collegio ritiene, comunque, di dover evidenziare che la lamentata violazione dell'art. 4, comma 7, della legge n. 36/2004 non sussiste *ab origine* poiché il commissario *ad acta* ha dato atto nel provvedimento impugnato che i presupposti in base ai quali il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha ritenuto esaurite le risorse finanziarie "non corrispondono ai dati reali, in quanto, a fronte di un dato previsionale di n. 104 unità di personale da trasferire, sono di fatto transitate nei ruoli regionali solo n. 34 unità, così come rappresentato dal Corpo Forestale dello Stato con nota prot. n. 1205/08 RIS del 13.5.2008".

11. E' infondato e va disatteso anche il secondo motivo con il quale la Regione ricorrente deduce la violazione dell'art. 20 della legge n. 241/1990, non essendo configurabile nel caso di specie un silenzio assenso da parte dell'Ente regionale sul trasferimento nei propri ruoli del controinteressato sia perché la nota richiamata nel decreto proviene da un Settore incompetente, ai sensi della L.R. n. 11/1991, sia perché la volontà della Regione è condizionata dalla disponibilità delle risorse finanziarie e dalla positiva determinazione delle Amministrazioni statali a erogarle.

12. Con riguardo alla disponibilità delle risorse finanziarie e al loro trasferimento in favore della Regione Campania è sufficiente richiamare quanto già ampiamente evidenziato nella trattazione del

primo motivo di ricorso.

12.1. Il Collegio osserva che il commissario *ad acta* ha provveduto a instaurare il contraddittorio anche con la Regione Campania al fine di addivenire all'adozione del decreto impugnato.

E, infatti, nelle premesse del predetto decreto si dà atto che con nota prot. n. 034260 del 29.4.2008 la Giunta regionale della Campania, Area generale di coordinamento, sviluppo attività del settore primario, ha confermato il proprio interesse ad avvalersi del personale del Corpo Forestale dello Stato che aveva manifestato la volontà di transito nei ruoli dell'Amministrazione regionale. E successivamente l'1.7.2008 proprio la Giunta regionale della Campania ha provveduto a stipulare con il controinteressato il contratto di lavoro a tempo indeterminato.

12.2. Ne discende, dunque, che non solo non sussiste la dedotta incompetenza a manifestare la volontà dell'Ente regionale, ma appare anche inconferente il richiamo alla figura del silenzio assenso dal momento che la Regione ricorrente è stata coinvolta nel procedimento che ha portato all'adozione del decreto impugnato ed ha espressamente manifestato la propria volontà con la citata nota.

13. Per tutte le suesposte ragioni il ricorso deve, quindi, essere respinto.

14. Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione

Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo RESPINGE.

CONDANNA la Regione Campania alla rifusione delle spese di lite in favore delle Amministrazioni resistenti e del controinteressato che liquida rispettivamente in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) e in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2013 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Pagano, Presidente

Marina Perrelli, Primo Referendario, Estensore

Diana Caminiti, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/04/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

CA
596/08



Avv. Polunio

REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
Napoli
SEZIONE SETTIMA

Avvocato Difensore:

Argenzio Carmela
Lacatena Massimo

Presso:

Argenzio Carmela
Via S. Lucia, 81 C/O Avvocat. Reg. Le Napoli
Tel Fax

Avviso di pubblicazione di sentenza

(ai sensi dell' art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Si comunica che la sentenza sul ricorso indicato e' stata pubblicata in data 08/04/2013 con il n. 1816/2013 ed esito: **Respinge.**

Numero Registro Generale: 4447/2008

Parti

Regione Campania

Avvocati

Argenzio Carmela
Lacatena Massimo

Contro:

Parti

Commissario Ad Acta Gennaro Pelella, ed altri

Avvocati

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2013. 0258776 11/04/2013 09,20
Ritornante TAR NR 7

Ricegnatario Contenzioso amministrativo e tributario



Sentenza Tar Campania Napoli – Sez.VII
Numero 1816/2013
Dipendente Caggiano Fernando

Diritti e onorari			1.000,00
			1.000,00
CPA	4%	1.000,00	40,00
			1.040,00
IVA	22%	1.040,00	228,80
TOTALE FATTURA			1.268,80
NETTO A PAGARE			1.268,80